TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 4

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 5, commi 1°, 2°, 4° e 5°, e 15, comma 1°, modif

Articolo abrogato dal regio d.l. 1 luglio 1938, n. 1368, convertito senza modificazioni dalla l. 9 gennaio 1939, n. 216.

Abrogato dal 1 luglio 1938 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-4-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-5-commi-1-2-4-e-5-e-15-comma-1-modif/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it